



CITTÀ DI MONCALIERI

Ordinanza sindacale n. 98 del 23,12,2016

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante il periodo delle festività di fine anno/Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone che utilizzano petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere durante il periodo delle festività di fine anno;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali (provocando in questi ultimi paura e disorientamento e inducendoli a reazioni istintive e incontrollate come gettarsi nel vuoto, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella delle persone);
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o in presenza di bambini;
- i fuochi d'artificio e i giochi pirotecnici rappresentano anche una fonte molto importante di inquinanti determinando il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori della qualità dell'aria nelle ore e nelle giornate immediatamente successive, in particolare con riferimento alle polveri sottili, come segnalato da diverse Agenzie Regionali per l'Ambiente;

CONSIDERATO CHE nella notte di San Silvestro e 1 Gennaio la città è frequentata da un considerevole numero di persone, attratte dalle varie iniziative presenti;

DATO ATTO l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

RITENUTA l'urgenza di provvedere nel merito, al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica e per tutelare il benessere delle persone e degli animali;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo, previste dall'art. 7 della legge 241/1990, non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità, ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

ATTESO CHE, conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, del contenuto della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Torino;

VISTI: l'art. 50 e l'art.54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000;
la Legge 24/11/1981 n. 689;
la Legge 24/07/2008 n. 125;
la Legge 15/07/2009 n. 94;

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

ORDINA

che su tutto il territorio comunale è tassativamente vietato a chiunque far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante, anche se di libera vendita, **nei giorni 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017.**

Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l'inosservanza alla presente disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.L. gs 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.

Ai sensi dell'art. 18 Legge 24 Novembre 1981 n. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Moncalieri al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura previsti dalla legge.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota a tutta la popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed inserimento sul sito Internet del Comune, dandone altresì informazione al pubblico mediante stampa agli organi di informazione locali.

L'ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Torino per quanto di interesse e di competenza delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9 del D. Lgs n. 267/2000; sarà inoltre trasmessa al locale Comando dei Carabinieri di Moncalieri.

Il Dirigente del Settore Gestione
e Sviluppo del Territorio
Arch. Nicola PALLA

Il Sindaco
Paolo Montagna